

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1526-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MANCINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge numero 847 del dicembre dello scorso anno proroga di tre mesi il termine previsto dal quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616. Com'è noto quest'ultima norma prevedeva che le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito delle regioni fossero trasferiti ai Comuni sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio di quest'anno. Appare fondata l'argomentazione che il Governo ha addotto nella presentazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge e secondo la quale, in considerazione dell'avanzato *iter* parlamentare del provvedimento sulla riforma dell'assistenza pubblica e della evidente opportunità di predisporre una disciplina uniforme per

la realizzazione del suddetto trasferimento, si è ritenuto opportuno ricorrere con un provvedimento d'urgenza alla proroga del termine del 1° gennaio 1979.

In sede di Commissione tali argomentazioni sono state oggetto di attento dibattito: riserve sul decreto-legge sono state avanzate dal Gruppo comunista che si è astenuto dalla votazione.

Secondo il relatore, in conformità all'avviso espresso dalla maggioranza dei commissari, l'approvazione da parte dell'Assemblea del disegno di legge di conversione — che contestualmente proroga le norme di tutela del patrimonio delle IPAB e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali — appare utile ed opportuna.

MANCINO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di un nuovo termine per il trasferimento ai Comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa della approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di riforma dell'assistenza pubblica;

Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che nel frattempo una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio delle suddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA:

Articolo 1.

Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 marzo 1979.

Articolo 2.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è prorogato al 31 marzo 1979 per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (nonchè per la disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali).

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO